



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	9270
Del	16 / 2 / 2015
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	2 / 2015

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree, Settori e
Uffici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legge di Stabilità 2015.

La legge di Stabilità 2015 introduce le norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i prossimi anni, insieme ad altre disposizioni di vario oggetto e finalità. E' composta da un articolo diviso in 735 commi e da alcuni allegati.

Si richiamano le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, evidenziando in particolare le disposizioni sulla mobilità personale dagli enti di area vasta, di cui ai commi da 421 a 429 (per la Direzione del Personale) e le disposizioni sull'inversione contabile dell'IVA di cui ai commi da 629 a 633 (per la Direzione Bilancio e Finanze e per i Dipartimenti e i Centri).

Ricercatori che rientrano in Italia. Il comma 14 prolunga da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

Bonus 80 euro. Ai sensi del comma 15 il cd. "bonus 80 euro" viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d'imposta. L'agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Rimane fermo altresì che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti

pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Buoni pasto. I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi (TUIR, DPR 917/1986) elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico. La disposizione entra in vigore dal 1° luglio 2015.

DURC. Il comma 18 dispone che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità retributiva). All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati, le pubbliche amministrazioni debentrici acquisiranno esclusivamente il DURC del cessionario.

Credito di imposta per attività di ricerca. Il comma 35 introduce una nuova disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l'art. 3 del DL n. 145/2013. Il comma 36 aggiunge al citato D.L. 145/2013 l'allegato 3 contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Pensioni. Il comma 113 esclude dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla "riforma Fornero" (art. 24, co. 10, DL 201/2011) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

5 per mille. Il comma 154 prevede la messa a regime della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l'applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.

Viene prevista l'emanazione, entro sessanta giorni, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per definire le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. Sono previste delle sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna

amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari.

Fondo di finanziamento ordinario per l'Università. Il comma 172 stabilisce che al fine di incrementare la quota premiale del fondo ordinario per l'Università dall'anno 2015 lo stesso Fondo ivi richiamato è incrementato di 150 milioni di euro annui. Si prevede inoltre che una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle universita'.

Blocco contrattazione nel pubblico impiego. Il comma 254 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015- 2017 al 2016-2018. Il comma 255 estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Il comma 256 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e dei meccanismi di progressione automatica degli stipendi del personale non contrattualizzato (categoria che comprende anche i professori e i ricercatori universitari). Si osserva che la proroga per tutto il 2015 riguarda solo le predette disposizioni, previste dall'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (comma 17 e comma 21, primo e secondo periodo) e non comprende la totalità delle disposizioni relative al blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici contenute nell'art. 9. Pertanto la proroga non riguarderebbe il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (comma 1), il blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis), e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato (comma 21, terzo e quarto periodo medesimo articolo).

Immobili pubblici. Il comma 273 contiene alcune modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011, in tema di manutenzione degli immobili pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli immobili statali e demaniali, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza sugli interventi di manutenzione aventi il carattere della somma urgenza per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e inseriti in un piano generale di interventi dell'Agenzia del demanio, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare gli appositi fondi per le manutenzioni ordinaria e straordinaria.

Accertamenti medico legali. Il comma 337 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico legali che sono sostenute da Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

Spesa per acquisto di beni e servizi. Il comma 339 stabilisce che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

Reclutamento docenti e ricercatori. Il comma 346, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-*bis* dell'art. 66 del D.L. 112/2008 prevede che, dal 2015, le università che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80%, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie (c.d. tipo "a" - triennali "rinnovabili" per una sola volta e tipo "b" - triennali non rinnovabili) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-*bis* anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di tipo "a" già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal comma 13-*bis*.

Il comma 347 prevede una disciplina transitoria - limitata al triennio 2015/2017 - per la programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari. In particolare, si dispone che, nel periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010 - contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) da reclutare non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo. Il comma 348 reca un'autorizzazione di spesa, nel limite di 5 milioni di euro annui, per il triennio 2015/2017, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 347.

Assunzioni di personale. Il comma 349 estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (articolo 3, comma. 3, secondo periodo, del D.L. 90/2014-L. 114/2014) - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Tesoreria unica. Il comma 395 estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto" per alcuni enti tra i quali sono comprese le università. Pertanto, fino a quella data, si applica il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984. Per ulteriori approfondimenti sul regime di tesoreria unica si rinvia alla circolare n. 9 del 13 febbraio 2012.

Mobilità personale dagli enti di area vasta. I commi da 421 a 429 dispongono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le altre amministrazioni pubbliche, comprese le università, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni, anche le Università, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti. A tal fine saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 del 30 gennaio 2015, chiarisce che le risorse da destinare ai processi di mobilità degli enti di area vasta sono da considerare al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali.

Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie protette resta fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette.

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l'utilizzo dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento. Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità, ma le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse e, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Per il personale infungibile (docenza universitaria) l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di *turn over* consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi previsti.

Stabilizzazione precari della PA. Il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili.

Società partecipate. Il commi 611-614 prevedono un processo di riorganizzazione delle società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri (comma 611): eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi). Si prevede la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito web.

Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Per l'attuazione dei piani operativi, il comma 614 fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero

e del comma 568-*bis* delle medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le p.a.

Cec – Pac: Posta Certificata tra cittadini e PA. Il comma 617 prevede che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez, previste dall'art. 16-bis, co. 8, del D.L. n. 185/2008 per la diffusione delle caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, per poi essere riassegnate all'Agenzia per l'Italia digitale con il vincolo di utilizzarle per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

Contestualmente, il comma in esame abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità per i cittadini che ne fanno richiesta di avere una casella di posta elettronica certificata e le disposizioni che prevedevano l'assegnazione automatica di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini, in sede di rilascio del documento unificato (in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica), ovvero all'atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza.

La disposizione si inserisce nell'ottica di progressiva sospensione del servizio di Posta certificata (CEC-PAC), dedicato esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, con l'obiettivo di far convergere tutte le comunicazioni di posta certificata su sistemi di PEC standard, abitualmente utilizzati nelle comunicazioni tra cittadini, professionisti e imprese.

IVA - inversione contabile. Il comma 629 estende il meccanismo di inversione contabile IVA (c.d. *reverse charge*) ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico e, aggiungendo l'articolo 17-*ter* al DPR 633/1972, dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici, compresi gli istituti universitari, l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario. Il nuovo comma 2 del citato articolo 17-*ter* prevede che le disposizioni sullo *split payment* non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

La norma prevede che le modalità e termini del versamento siano fissate con Decreto del Ministro dell'economia e finanze e il comma 630 prevede che lo stesso decreto inserisca le pubbliche amministrazioni incluse nel predetto articolo 17-*ter*, comma 1, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria. Il predetto decreto è stato emanato in data 23 gennaio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015.

Nel decreto del MEF si prevede che l'imposta sul valore aggiunto sia versata con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile, che corrisponde al momento del pagamento dei corrispettivi, e il pagamento può essere effettuato, ai sensi dell'art. 4 del decreto, a scelta dell'amministrazione, o con un distinto versamento dell'IVA

dovuta per ciascuna fattura, o con un versamento giornaliero che considera tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in ciascun giorno del mese, o entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo.

Ai sensi del comma 632 le norme si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data, ma, fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

Per il monitoraggio dei versamenti IVA è previsto che l'Agenzia delle entrate acquisisca ed elabori le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche, che entrano in vigore dal 31 marzo 2015 (sulla fattura elettronica si richiama la circolare n. 20 del 7 maggio 2014).

Il comma 632, prevede che, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, le disposizioni trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.

Il comma 633 stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento IVA, ai sensi della modifica al *Reverse Charge* introdotta dal precedente comma 629, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.

Pensioni. Il comma 707 prevede che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Il comma 708 stabilisce che il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. Il comma 709 destina le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dal comma 707, ad un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.

IVA - aliquote. Il comma 718 stabilisce aumenti di aliquota riguardanti l'IVA e l'accisa sui carburanti. Nel dettaglio:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

In base al comma 719, le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Si allegano:

il testo della legge n. 190 del 2014;


la circolare n. 1/2015 del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

il decreto del MEF del 23 gennaio 2015 sull'inversione contabile dell'IVA con la relativa relazione.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo 
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Orsile 